

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 986-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 128 del 1988, la cui conversione in legge è sottoposta all'approvazione del Senato, muove dalla preoccupazione di attuare il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, pur non riuscendo secondo alcuni a rispondere compiutamente a questa esigenza, sia per il carattere transitorio (seppure di una transitorietà permanente) della normativa proposta, sia per la sua parzialità essendo limitata agli appartenenti all'Amministrazione della Polizia di Stato, che per il mancato riferimento alle altre Forze di Polizia.

La maggioranza della Commissione ritiene di dover esprimere il proprio consenso all'approvazione dell'iniziativa legislativa urgente, che considera indispensabile per evitare lo scardinamento del sistema di unitarietà e di omogeneità tra le Forze di Polizia, correttamente voluto dalla legge 1° aprile 1981,

n. 121; unitarietà ed omogeneità non limitabili al trattamento economico, ma che devono investire tutti gli altri aspetti. Questa valutazione ha informato le conclusioni della Commissione che si è contemporaneamente preoccupata dell'urgenza di esaminare la regolamentazione complessiva per tutte le categorie indicate all'articolo 98 della Costituzione, anche sulla base dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo per la prossima presentazione di un disegno di legge in materia.

Questo impegno politico delle forze parlamentari e del Governo per la disciplina complessiva della materia ben consente al relatore di chiedere agli onorevoli Senatori un voto più ampio, tale da favorire la soluzione del delicato problema.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 1988.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1988.

COSSIGA

DE MITA - GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI